

base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,07; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64; nota AIFA: 96;

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901065 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,09; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,29; nota AIFA: 96;

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901077 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tomaino» (colecalfiferolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tomaino» (colecalfiferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

le della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00293

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015. (Delibera n. 62/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne le modalità e le procedure attuative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;


Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2011, n. 58, con la quale questo Comitato, su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, (C.C.A.S.G.O.), ha adottato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex articolo 176, comma 3, lett. *e*), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici), che regola l'affidamento a contraente generale e, in particolare, il comma 3 lettera *d*), che prevede la stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

Visto l'art. 200 del codice dei contratti pubblici che prevede, tra l'altro, le modalità di individuazione e di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la correlata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 genna-



io 2015, n. 15, recante «Linee guida per il monitoraggio grandi opere (MGO)»;

Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al C.C.A.S.G.O.;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 2015, n. 62, che ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati i Protocolli di legalità destinati ai concessionari e ai contraenti generali, ed ha offerto un dedicato schema di Protocollo di legalità, su proposta del C.C.A.S.G.O., oggi C.C.A.S.I.I.P., di cui al decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 203 del Codice dei contratti pubblici che definisce le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Visto l'art. 6 del citato decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, in materia di procedure per il monitoraggio antimafia;

Vista la nota del 22 settembre 2020, prot. DIPE 0005103-A-22 settembre 2020, con la quale, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, ha trasmesso, gli schemi di Protocolli di legalità, approvati nella seduta del 25 giugno 2020 del C.C.A.S.I.I.P. nonché le relative linee guida che aggiornano rispettivamente il Protocollo-tipo e le linee guida approvati con le citate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nn. 58 del 2011 e 62 del 2015, perché vengano sottoposti all'esame di questo Comitato;

Vista la comunicazione del 29 ottobre 2020, prot. DIPE-0006046-A-5 novembre 2020, con la quale il Servizio IX del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) segnalava l'opportunità di valutare una modifica delle premesse del Protocollo di legalità relativo al concessionario o contraente generale al fine di non dare adito a dubbi sull'applicazione temporale del Protocollo stesso;

Vista la comunicazione del 2 novembre 2020, prot. DIPE-0006045-A-5 novembre 2020, con la quale la segreteria del C.C.A.S.I.I.P. concordava con la suddetta modifica del Protocollo di legalità relativo al concessionario o contraente generale;

Preso atto che la proposta è intesa a costituire un adeguamento degli accordi di legalità nonché delle relative linee guida alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, ai sensi del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e delle modifiche intervenute al quadro normativo, anche con riferimento al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);

Considerato che il contenuto degli accordi di sicurezza per la prevenzione, repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del C.C.A.S.I.I.P., con le procedure indicate dall'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno;

Considerata la manifestata necessità di gestire le interferenze e la conseguente introduzione, come ulteriore innovazione, del gestore dell'interferenza, come soggetto responsabile dei vincoli, degli obblighi e degli adempimenti di cui al Protocollo di legalità per tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza;

Preso atto che il C.C.A.S.I.I.P., oltre ad uno schema di Protocollo di legalità dedicato alla figura del contraente generale e del concessionario, propone l'adozione di uno schema di Protocollo di legalità dedicato all'istituto dell'appalto, con i necessari adeguamenti;

Vista la nota, prot. DIPE 6516 del 26 novembre 2020, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DIPE, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta;

Udita la relazione del coordinatore del C.C.A.S.I.I.P.;

Delibera:

1. Approvazione degli schemi di Protocolli di legalità, di cui all'art. 203 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno e delle relative linee guida.

Sono approvati gli schemi di Protocolli di legalità relativi al contraente generale ed all'appaltatore e le linee guida di cui alla citata nota del 22 settembre 2020 del Ministro dell'interno, con la modifica di cui alle comunicazioni citate in premessa, che vengono allegati alla presente delibera, della quale formano parte integrante e sostanziale.

2. Decorrenza.

I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovranno prevedere, a carico del contraente generale, del concessionario o dell'appaltatore che risulterà aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente e con la stazione appaltante i Protocolli di legalità secondo gli schemi di cui al punto precedente.

3. Monitoraggio.


In considerazione del carattere innovativo dei Protocolli di legalità della presente delibera il C.C.A.S.I.I.P. procederà a monitorare attentamente l'efficacia delle relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate o criticità, proporrà a questo Comitato integrazioni o modifiche delle stesse.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro dello sviluppo
economico
con funzioni di Presidente*
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 2



MINISTERO DELL'INTERNO
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI

ACCORDI DI LEGALITÀ, AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI-TIPO ADOTTATI CON LE DELIBERE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA N. 58/2011 E 62/2015, RISPETTIVAMENTE PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL 4 GENNAIO 2012 E N. 271, DEL 20 NOVEMBRE 2015.

SEDUTA DI APPROVAZIONE
DEL C.C.A.S.I.I.P. DEL 25 GIUGNO 2020

Premessa

Il documento approvato nella seduta del C.C.A.S.I.I.P. del 25 giugno 2020, costituisce un adeguamento degli accordi di legalità alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle modifiche intervenute al quadro normativo, con riferimento anche al Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Il testo del Protocollo di legalità che le stazioni appaltanti Pubbliche propongono al prefetto competente per territorio è quello approvato, in vigore del progresso codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006), in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), in particolare nelle delibere: n. 58/2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2012, e n. 62/2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2015.

Il contenuto degli accordi di sicurezza per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal C.I.P.E., su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), con le procedure indicate dall'art. 6 del decreto del 21 marzo 2017 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il C.C.A.S.I.I.P. opera presso il Ministero dell'interno ai sensi del predetto decreto interministeriale 21 marzo 2017.

L'intento della normativa di prevenzione antimafia del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è di contrastare, sin dal primo momento procedurale della realizzazione dell'infrastruttura prioritaria, l'azione eventuale delle mafie e l'influenza negativa sull'ordine pubblico, sulla percezione della sicurezza e sul quadro istituzionale del territorio interessato dall'opera pubblica, sostenendo in alcuni casi la trasparenza amministrativa e l'autorevolezza della stazione appaltante.

Il disegno delineato dalle predette deliberazioni C.I.P.E. nn. 58 e 62, supporta e promuove le occasioni per alimentare il contrasto alla criminalità organizzata a tutela delle attività commerciali interessate alla realizzazione di infrastrutture di interesse del Paese.

L'obiettivo del Protocollo di legalità approvato dal C.I.P.E. nelle predette deliberazioni è quello di fornire - per ciascuna delle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali - gli strumenti necessari per meglio garantire l'adempimento degli impegni sanciti dalle norme di settore, raccogliendo in modo sistematico le informazioni che gli aggiudicatari e le filiere dei subcontraenti sono tenuti ad inviare all'amministrazione aggiudicatrice, registrandole in un sistema informativo accessibile anche ai Gruppi interforze, costituiti presso le prefetture ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quale supporto territoriale per l'analisi antimafia. L'obiettivo è stato realizzato in maniera efficace ai sensi della normativa antimafia introdotta a partire dalla legge 13 agosto 2010, n. 136: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia».

Normativa di riferimento

Il documento ora predisposto dal C.C.A.S.I.I.P. è volto ad adeguare il testo del Protocollo-tipo approvato con le citate delibere C.I.P.E. nn. 58 e 62, per mantenere inalterata l'omogeneità delle intese di legalità sul territorio nazionale, nell'ambito del perimetro delle opere ricomprese nell'art. 200, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice degli appalti. La realizzazione di ciascuna infrastruttura o insediamento prioritario di cui all'art. 200, è accompagnata da un condiviso monitoraggio antimafia che garantisce la legalità nella realizzazione dell'opera, a prescindere che si proceda, indistintamente, mediante gli istituti della concessione di costruzione e gestione, dell'affidamento

unitario a contraente generale, della finanza di progetto, o mediante qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dallo stesso Codice degli appalti. Il predetto decreto legislativo n. 50 del 2016 rinvia, in particolare, ad un provvedimento ricognitivo delle infrastrutture in parola e nelle more delle ricognizioni indicate dalla delibera del C.I.P.E. 21 dicembre 2001, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni «Programma infrastrutture strategiche» (P.I.S.), che rientrano di diritto nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

Il sistema dei controlli come articolato nel provvedimento interministeriale 21 marzo 2017 non sostituisce, ma affina le verifiche previste dall'ordinamento e puntualizza l'intenzione del legislatore anche verso il monitoraggio dei finanziamenti destinati per la realizzazione al fine di evitare che il circuito criminale intercetti denaro e lo sottragga alla realizzazione dell'opera pubblica.

Gli accordi di legalità che il Prefetto sottoscrive con il soggetto aggiudicatario e l'aggiudicatario dell'opera accompagnano la realizzazione delle infrastrutture con una serie di percorsi virtuosi e di cautele condivise tra gli stessi sottoscrittori degli accordi e, in caso di gravi inadempienze, le prescrizioni pattizie prevedono sanzioni che arrivano fino all'allontanamento del soggetto infedele, alla risoluzione espressa del contratto, ipotesi disciplinata dall'art. 1456 del codice civile, a norma del quale il soggetto pubblico risolve il contratto con l'operatore compromesso.

In continuità con la sistematica adottata fin dalla prima direttiva «Linea-guida Grandi Opere», approvata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24 giugno 2005, l'allora Comitato di coordinamento CCASGO, oggi C.C.A.S.I.I.P., ha orientato in modo omogeneo l'attività dei Gruppi interforze costituiti presso ciascuna Prefettura — Ufficio territoriale del Governo, elaborando *best practices* dei controlli che hanno trovato sistematizzazione nelle successive Linee-guida antimafia, ponendo attenzione nell'anticipare il contenuto delle verifiche fin dal momento dell'approvazione del progetto preliminare da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica C.I.P.E.

Le Linee-guida approvate con la delibera C.I.P.E. 58/2011 hanno tracciato un primo momento di coordinamento e di armonizzazione amministrativa dei testi degli accordi di legalità per le Grandi opere, introducendo comportamenti e sanzioni a carico della parte infedele e, di conseguenza, i Protocolli di legalità che discendono dalle citate Linee-guida hanno costituito *tout court* una *lex specialis* antimafia nel settore della realizzazione delle opere pubbliche di rilevante entità. Tale quadro comportamentale è stato poi messo a punto con la deliberazione C.I.P.E. n. 62 del 2015 che, su proposta del C.C.A.S.I.I.P., ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati i Protocolli di legalità destinati ai concessionari e ai contraenti generali, ed ha offerto un dedicato schema di Protocollo di legalità.


Infine, tra le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa si annoverano anche i cosiddetti Protocolli operativi per il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse economiche totalmente o parzialmente a carico dei promotori. In tal modo si è esteso a tutto il sistema delle opere o infrastrutture prioritarie il modello operativo già positivamente sperimentato su alcuni lavori (cosiddetto progetto europeo CAPACI) che è stato riconosciuto nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo nel 2014, come «*Best Practice*» utile in materia di lotta alla corruzione e per il contrasto alle mafie. (1) Il monitoraggio dei flussi finanziari che ne discende dall'esperienza sopra citata è stato introdotto, a pieno regime, nelle pratiche di contrasto alla criminalità organizzata previste dall'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 e della correlata delibera C.I.P.E. n. 15/2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015).

Presentazione

Gli schemi di Protocolli di legalità di competenza del C.C.A.S.I.I.P. si focalizzano sulla fase esecutiva del contratto, per la quale i rischi del condizionamento della criminalità organizzata sono storicamente accertati e si esprimono con maggiore forza e frequenza. Il Comitato intende, quindi, continuare ad offrire alle Prefetture e alle stazioni appaltanti, al fine di garantire l'omogeneità delle intese pattizie sul territorio nazionale, taluni strumenti operativi per rendere più trasparente questa fase del ciclo del contratto pubblico destinato alla realizzazione delle infrastrutture.

Alla luce della citata delibera C.I.P.E. 58/2011, che sottolinea la previsione della competenza dell'allora C.C.A.S.G.O. a valutare e suggerire «se procedere all'aggiornamento delle Linee-guida anche

(1) Bruxelles 3.2.2014 COM (2014) 38 final annex 12_IT_part1_v1



con riferimento alla fattispecie residuale degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice o integrato» ..«effettuando gli opportuni adeguamenti rispetto alle Linee-guida riferite alle figure dei Contraenti Generali e dei Concessionari, ispirate a criteri di forte managerialità e che debbono quindi costituire parte attiva anche del processo di verifica antimafia», oggi il C.C.A.S.I.I.P., oltre a uno schema di Protocollo di legalità dedicato alla figura del Contraente Generale e del Concessionario, ha messo a punto anche uno schema di Protocollo di legalità dedicato all'istituto dell'appalto, con i necessari adeguamenti.

I due schemi di Protocollo - tipo elaborati dal C.C.A.S.I.I.P., a prescindere dalla tipologia di realizzazione della infrastruttura, prevedono analoghe clausole che comportino l'impegno da parte dell'impresa aggiudicataria a denunciare eventuali tentativi di estorsione con la possibilità di valutare, da parte del soggetto aggiudicatore, il comportamento di tutti gli operatori della filiera in caso di mancata osservanza di tali disposizioni. Le prescrizioni cui si uniformano gli accordi sono vincolanti per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di esecuzione del contratto e, in particolare, l'impresa aggiudicataria che sottoscrive il Protocollo assume l'obbligo di trasferire i relativi vincoli agli operatori della propria filiera, a qualunque titolo intervengano nella realizzazione dei lavori.

I due documenti proposti al C.I.P.E., che accompagnano le Linee-guida, sono sottoposti alla firma del Prefetto della provincia in cui ricade l'intervento. Nel caso che i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura interessino più province, saranno sottoscritti dai Prefetti nei cui territori ricade l'opera da realizzare.

Il sistema del monitoraggio e i controlli

Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione antimafia nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari sono rilevanti i dati e le informazioni attinenti:

- a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;
- b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
- c) alle procedure di affidamento delle opere ai soggetti a qualunque titolo affidatari e sub-affidatari e ai successivi affidamenti e sub-affidamenti;
- d) agli assetti societari relativi ai soggetti a qualunque titolo affidatari e sub-affidatari e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere;
- e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito gli accessi dei Gruppi interforze;
- f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal C.C.A.S.I.I.P. ai sensi del decreto interministeriale del 21 marzo 2017.

Le Prefetture-UTG e i Gruppi interforze vengono dotati di aggiornate informazioni che le buone prassi contenute nel Protocollo di legalità offrono. Pertanto, il Prefetto può indirizzare lo spettro dei controlli del Gruppo interforze per monitorare le condizioni di legalità e di trasparenza per ricercare eventuali situazioni di opacità o illegalità sintomatiche di una possibile presenza malavita nei cantieri pubblici.

Sotto questo particolare profilo gli schemi di Protocollo continuano ad essere orientati su distinte fasi:

- i) quella preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione è posta alle aree di sedime dell'insediamento dell'infrastruttura o insediamenti prioritari, attraverso una mappatura delle unità catastali inserite nel piano particellare di esproprio al fine di verificare i passaggi di mano di interesse per il contrasto criminale;
- ii) quella di definizione del piano degli affidamenti a valle dell'individuazione del Concessionario, del contraente generale, dell'aggiudicatario o del soggetto gestore di interferenze con il sedime della infrastruttura. Il gestore delle interferenze, quando non opera *in house* e affida appalti a terzi, riveste la qualifica di stazione appaltante;
- iii) quella di cantierizzazione dell'opera, con riguardo anche al monitoraggio dei flussi della manodopera e al conseguente coinvolgimento delle locali organizzazioni sindacali del settore degli edili e del supporto delle Casse edili per il riscontro della certificazione contributiva liberatoria;
- iv) quella del monitoraggio sullo stato dell'*iter* della procedura con report periodici.

L'informazione antimafia del Prefetto, di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011, rimane lo strumento diretto al disvelamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in modo da escludere le imprese gravate da tale sospetto. Tale accertamento, a prescindere dall'importo economi-

co dei contratti da sottoscrivere, è oramai riconosciuto all'interno del perimetro delle infrastrutture prioritarie quale strumento più avanzato della soglia di difesa dal pericolo di inquinamento mafioso. A ciò si aggiungono le notizie contenute nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del decreto-legge n. 189/2016, e gli elenchi costituiti presso le Prefetture, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012.

Gli impegni dei sottoscrittori del Protocollo sono gli stessi previsti dagli accordi di legalità ex delibera CIPE n. 62. Sono impegni di collaborazione e, in particolare:

prevenire il pericolo di ingerenze della criminalità organizzata, assunto da tutti gli operatori economici della filiera (compreso il contraente generale, l'appaltatore principale o la figura equivalente), per organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a comunicare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura competenti eventuali pressioni illecite, esercitate attraverso richieste di danaro, offerte di protezione, imposizioni di subappaltatori o di servizi di guardiana, etc., a prescindere che esse siano contrassegnate o meno dall'uso di minaccia o violenza. Il Protocollo contiene, a tal fine, la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile; in caso di omissione della denuncia l'imprenditore infedele verrà espulso dal ciclo dell'opera;

prevenire tentativi di corruzione e/o concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore o degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, dandone comunicazione, da parte di tutti gli operatori economici della filiera, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria; anche in questa circostanza il Protocollo contiene la predetta clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, che prevede l'esclusione dell'operatore economico non collaborativo;

osservare altri impegni di collaborazione in una logica condivisa e negoziata tra tutti gli operatori economici della filiera. L'eventuale inosservanza comporta previsione di penalità pecuniarie come ad esempio per la mancata vigilanza agli accessi ai cantieri, per l'inserimento reiterato di dati anagrafici errati e per il mancato aggiornamento dei dati in caso di variazioni. Le sanzioni sono proporzionate a seconda della gravità dell'infrazione commessa e dell'eventuale danno conseguente; se la mancata collaborazione continua, anche dopo contestazione e diffida del soggetto aggiudicatore, il Protocollo-tipo prevede nei casi gravi anche l'esclusione degli operatori economici, concretandosi una forma di grave negligenza.

La Governance delle informazioni

Le clausole del Protocollo di legalità antimafia che interessano in ugual misura gli affidamenti ai contraenti generali/concessionari, l'appaltatore, o il gestore delle interferenze, cercano di conciliare al meglio le prioritarie esigenze di sicurezza, trasparenza ed efficacia dei controlli, con quelle di semplificazione e di minor aggravio per le imprese, in termini di gestione tempi e costi.

In questa direzione, e per semplificare ulteriormente l'adempimento degli obblighi degli operatori della filiera sanciti dalle norme vigenti, il soggetto aggiudicatore e le imprese della filiera raccolgono in modo informatico i propri dati, ovvero quelli dei subcontraenti, che sono tenuti a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del codice degli appalti o della legge n. 136 del 2010. Le informazioni sono acquisite in un sistema accessibile digitalmente ai Gruppi interforze costituiti presso le Prefetture e alle Forze di polizia e agli altri soggetti pubblici interessati al monitoraggio. A questo proposito, infatti, occorre ricordare che adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e dagli articoli 80 e 105 del decreto legislativo n. 50/2016, sono il presupposto normativo per acquisire le informazioni essenziali; le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Nel dettaglio, il soggetto aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano, al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto nei modi e tempi specificati nel Protocollo, di trasmettere anche in forma digitale al soggetto aggiudicatore o al soggetto formalmente delegato, le informazioni che sono tenute a dare ai sensi dei commi 2, 7 e 9 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, quelle, di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e, infine, quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, decreto legislativo n. 50/2016.

A ciò si aggiungono, come anticipato, le informazioni economiche monitorate ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 15 del 2015. In particolare, la predetta delibera C.I.P.E. n. 15 prevede, a beneficio dei Gruppi interforze costituiti presso la Prefettura e alla D.I.A., l'utilizzo di applicativi informati-



ci, tra cui quelli concernenti un sistema di *warning* automatico in particolari casi, per impedire alla criminalità organizzata di intercettare finanziamenti della singola opera pubblica. Il circuito delle buone prassi messo a punto prevede che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (D.I.P.E.) della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di avere informazioni tempestive e affidabili sull'evoluzione dei singoli progetti d'investimento pubblico, curi il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) per il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nonché per le amministrazioni interessate.

All'interno di tale sistema (che ha funzioni di raccolta ed elaborazione dati e reportistica), sono individuabili e riconoscibili i singoli progetti d'investimento pubblico grazie all'uso del Codice unico di progetto (C.U.P.). La raccolta dei dati per il monitoraggio dei flussi economici dei suddetti progetti, ovvero il tracciamento dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, è messo a disposizione tramite credenziali di accesso, ai Gruppi interforze presso le Prefetture, costituiti ai sensi del citato decreto 21 marzo 2017.

In particolare il sistema della banca dati Monitoraggio grandi opere (M.G.O.) fornirà le informazioni essenziali dei versamenti effettuati con bonifico elettronico o similare, la movimentazione giornaliera del conto corrente dedicato all'opera pubblica, in modo che, da remoto e online, l'operatore del Gruppo interforze competente potrà verificare se tra gli imprenditori della filiera vi sono soggetti non esaminati sotto il profilo dell'antimafia.

Pertanto, sulla base dei dati che alimentano le piattaforme informatiche - l'Anagrafe delle imprese, il settimanale di cantiere, la banca dati M.G.O. e la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) - l'attività degli operatori dei Gruppi interforze si caratterizza per un dinamico controllo antimafia.

Come avvenuto in passato, il Comitato ritiene di confermare una minima soglia di esenzione relativa, esclusivamente, alle acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento (l'operatore economico comune deve censire successivamente nell'Anagrafe degli esecutori l'operazione economica effettuata in dispensa), la cui quantificazione economica può essere sempre rimodulata per le tipologie di prestazioni, d'intesa con la Prefettura, sentito il C.C.A.S.I.I.P.

Il piano di realizzazione dell'infrastruttura di cui il soggetto aggiudicatario ha la responsabilità della gestione, salvo espressa delega da notificare preventivamente alla Prefettura, si sviluppa attraverso notizie settimanali telematiche a disposizione della Prefettura (cd settimanale di cantiere).

Il monitoraggio delle informazioni nelle Grandi Opere

Gli schemi di Protocollo confermano la costituzione presso la Prefettura di una cabina di regia allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto della situazione e di specifiche problematiche emergenti le aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali. Tale cabina, peraltro, potrà costituire un utile supporto per il Prefetto e, di conseguenza, per le attività dei Gruppi interforze nella fase pre-cantierizzazione, ovvero in quella successiva, ai fini di procedere a forme coordinate di accesso anche alla luce degli elementi di informazione acquisiti.

Inoltre, sempre ai fini di qualificare la *governance* delle informazioni sull'impiego della manodopera nei cantieri della Grande opera, lo schema di Protocollo mantiene la tracciabilità dei lavoratori che accedono all'area del cantiere, qualunque sia l'importo, il valore o il prezzo del contratto, del subappalto, o del subcontratto. In ragione dell'evoluzione della normativa di settore (introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) il monitoraggio della manodopera è destinato ad essere seguito da un tavolo tecnico presieduto dal responsabile del Gruppo interforze, al quale fanno parte un funzionario della locale Direzione territoriale del lavoro, i rappresentanti dell'affidatario e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del protocollo.

Gli elementi di riferimento per individuare lo sfruttamento e la sussistenza di talune circostanze «spia» di violazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e l'incolumità personale nei cantieri, sono posseduti in maniera frazionata da molteplici soggetti tra i quali la Cassa edile di mutualità e assistenza. Pertanto, al fine di integrare il presidio antimafia delle aree di cantiere con la cosiddetta «funzione sentinella» i dati tecnici sulla regolarità contributiva possono essere confrontati per intercettare in maniera precoce ogni forma di inserimento o di ingerenza criminale nel reclutamento della manodopera.

Ulteriori indicazioni, evoluzioni degli accordi di legalità

Lo schema di documento elaborato dal C.C.A.S.I.I.P. mantiene inalterati gli innovativi modelli di azione dei controlli e, nel contempo, in ragione dell'esperienza acquisita orientata, parimenti, le verifiche

antimafia nei confronti di tutti i soggetti economici presenti in cantiere, ovvero nei confronti delle imprese appartenenti alla filiera del gestore dell'interferenza, sulla base dei riferimenti normativi che prevedono una collaborazione attiva degli Enti gestori delle reti impiantistiche. In tal modo viene ad essere ridotta se non esclusa la possibilità che all'interno dello stesso cantiere una filiera di operatori economici possa svolgere attività lavorativa senza essere stato oggetto di accertamento antimafia.

Con ciò si vuole escludere che un sodalizio criminale possa cogliere varchi per introdursi ed intercettare denaro pubblico nella fase di esecuzione del contratto. In questo senso le clausole pattizie del Protocollo mettono in sicurezza i soggetti aggiudicatori dal rischio di poter entrare in contatto con imprese contigue a organizzazioni criminali.

I dati riguardanti l'operatore economico, compresi anche quelli della filiera del gestore dell'interferenza, sono conservati, salvo espresse intese, in una sola Anagrafe delle imprese del cantiere.

Inoltre, il Protocollo riconferma gli importi e le sanzioni pecuniarie proprie contenute nelle precedenti delibere C.I.P.E.

Infine, per rendere omogenea l'entrata in vigore del Protocollo di legalità ed evitare le problematiche interpretative connesse alla sottoscrizione del documento, il Protocollo-tipo deve essere allegato insieme all'avviso di aggiudicazione della gara.

La prevenzione e il monitoraggio delle informazioni nei contesti a rischio

Si è consolidata nel tempo l'opinione, confermata da riflessioni sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel mercato degli appalti pubblici da altre Autorità, che il tentativo di infiltrazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, non sia ristretto al solo settore delle Grandi opere.

L'ingerenza negli appalti pubblici è, infatti, considerata cruciale anche e soprattutto per il fatto di rappresentare una porta di accesso al sistema decisionale delle pubbliche amministrazioni, con la prospettiva di conseguire - attraverso stabili relazioni - posizioni di vantaggio che vanno al di là della semplice possibilità di condizionare l'esito di un singolo appalto di un'opera pubblica.

L'avvio dei lavori, con l'apertura dei cantieri, la selezione degli operatori economici coinvolti nella filiera delle imprese che realizzano l'opera e il reclutamento dei lavoratori segnano i momenti più delicati nella vita dell'opera, cui il soggetto che realizza l'infrastruttura può essere più esposto e vulnerabile rispetto alle possibili pressioni delle mafie locali.

Il Ministero dell'interno con proprie direttive ha posto l'attenzione sulle clausole dedicate alla verifica antimafia anche per le opere non prioritarie, commentando la portata del decreto interministeriale 21 marzo 2017. Le istruzioni fornite orientano le Prefetture sugli schemi e la denominazione di tali accordi in vista della stipulazione del Protocollo sul territorio quando gli interventi del soggetto pubblico (soggetto aggiudicatore o stazione appaltante) presentino una particolare rilevanza sia sotto il profilo delle risorse economiche stanziare per la loro realizzazione che in relazione al territorio interessato (ad es. strade, ospedali, qualificati interventi di bonifica, etc.).

In tal modo il contenuto dell'accordo di sicurezza per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa elaborati per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari, potrebbe essere replicato anche in altra circostanza di natura emergenziale in cui il soggetto pubblico e le parti intendano liberamente fare riferimento alle clausole antimafia contenute negli schemi di Protocollo tipo approvati dal C.I.P.E.

Rispetto alla volontà dei citati soggetti di giovare delle clausole antimafia contenute nei Protocolli-tipo che accompagnano la realizzazione di infrastrutture prioritarie o comunque assimilate, il C.C.A.S.I.I.P. può continuare ad esprimere, secondo le modalità individuate nel predetto decreto 21 marzo 2017, e con le competenze presenti, una valutazione di coerenza dal punto di vista dei contenuti antimafia che tenga presente anche la specifica vulnerabilità, sotto il profilo del rischio mafioso, il livello di infiltrazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel territorio in cui l'intervento viene ad essere realizzato, la rilevanza dell'opera nel mercato degli appalti pubblici, le risorse economiche stanziare per la realizzazione. In tal modo, la Stazione appaltante pubblica riceve un sostegno antimafia che essa stessa ha richiesto al Prefetto competente per territorio.

Report


Nel quadro degli obblighi protocollari ai fini del contrasto preventivo all'infiltrazione criminale nei lavori, è stato previsto l'impegno di inoltrare report informativi sull'accordo di legalità. Tali strumenti sono stati previsti al fine di soddisfare una imprescindibile «esigenza informativa» dei Gruppi interforze costituiti presso le Prefetture-UTG, non fondata su «canoni tecnici» ma, piuttosto, legata all'andamento complessivo «dell'ordine pubblico» e degli eventuali riflessi degli endemismi criminali sui cantieri.

Roma, 25 giugno 2020



APPALTATORE

Schema di Protocollo di legalità per le Infrastrutture e gli Insediamenti Prioritari affidati e realizzati tramite appalto e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017
PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI (CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP:)
LE PARTI:
La/e Prefettura/e -Ufficio Territoriale del Governo di (.....), nella persona del Prefetto
La Società, responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP..... che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in (.....), Via, CAP, individuazione fiscale, nella persona di in qualità di
PREMESSO
<p>che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;</p> <p>che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'istestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;</p> <p>che l'intervento è finanziato nell'ambito del Contratto di Programma, annualità 2..../2...., sezione</p> <p>che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;</p> <p>che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);</p> <p>che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella " direttiva linee guida " 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;</p> <p>che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;</p> <p>che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;</p> <p>che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;</p> <p>che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;</p> <p>che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario e, ove presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;</p> <p>che i lavori ricadono nel territorio della provincia di, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;</p> <p>che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure abilitative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;</p>



che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante, ovvero verrà allegato al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

che in data è stata sottoscritta con, il Gestore delle interferenze di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo, apposita convenzione per la gestione delle stesse, i cui termini devono essere allineati con quanto disposto dal presente Protocollo.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) **Protocollo**: il presente Protocollo di legalità;
- b) **Prefettura-UTG**: la Prefettura-UTG di (.....) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) **Soggetto Aggiudicatore**: la società, con sede in Via
- d) **Opera**: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP
- e) **Interferenza**: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
- f) **Affidatario**: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione de inerente l'opera;
- g) **Gestore dell'interferenza**: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
- h) **Convenzione**: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;
- i) **Contratto**: atto di cui alle successive lettere j) e k);
- j) **Contratto di affidamento**: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
- k) **Subcontratto**: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;
- l) **Subcontraente**: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
- m) **Filiera delle imprese**: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle



forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;

n) **Banca-dati**: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

- a) **BDNA**: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;
- b) **CCASIP**: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;
- c) **DIPE**: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) **SASGO**: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) **ANAC**: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- f) **Gruppo Interforze** organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.

Articolo 2. Valore delle premesse


1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
4. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.



6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte *in house*, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
 - a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
 - a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
 - b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
 - c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
 - d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
 - e. luogo di esecuzione della prestazione;
 - f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
 - g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
 - h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
 - i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
 - j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.
10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE e al SASGO.
13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
 - a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
2. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.
3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:



- a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
- b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
- c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
- a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
- a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG competente per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione



contrattuale.

Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
 - a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b) i servizi di mensa, pulizia e alloggio del personale;
 - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd *White list*) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.
14. La Prefettura-UTG competente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.




Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.»;
 - b) Clausola n. 2. «l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutiva è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
5. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».
 - b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di e dal soggetto aggiudicatore in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:
 - a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
 - c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
 - d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15



maggio 2014 – di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.


5. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
10. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.



Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".
7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13. Attività di vigilanza

1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura-UTG competente inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vive fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.

Articolo 15. Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.


Sottoscritto a il

Il Prefetto di ...

Per il Soggetto aggiudicatore


(limitatamente all' articolo 11) Il Rappresentante territoriale del lavoro

Le 00.SS. di categoria: Fillea CGIL Filca CISL Feneal UIL



CONTRAENTE GENERALE

Schema di Protocollo di legalità per le Infrastrutture e gli Insediamenti Prioritari affidati a Concessionario o Contraente Generale e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017
PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI (CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP:)
LE PARTI:
<p>La/e Prefettura/e-Ufficio Territoriale del Governo di, nella persona del Prefetto</p> <p>Il, in qualità di soggetto aggiudicatore, nella persona di in qualità di; ovvero, nel caso di società specificarne la denominazione...</p> <p>La Società, in qualità di Concessionario/Contraente generale, con sede legale in (.....), Via, CAP, individuazione fiscale, nella persona di in qualità di</p>
PREMESSO
<p>che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;</p> <p>che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'instestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;</p> <p>che l'intervento è finanziato nell'ambito del Contratto di Programma, annualità 2..../2...., sezione.....;</p> <p>che il Titolo III del Codice dei contratti pubblici prevede, tra l'altro, la possibilità che il soggetto aggiudicatore affidi la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere complesse a un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, individuando il soggetto in parola nella figura del Contraente generale (Titolo III - artt. 194-199) o del Concessionario (altresi normato nel Titolo I, artt. 164-169, dello stesso Codice);</p> <p>che il soggetto aggiudicatore in data, ha sottoscritto con la società, in qualità di Concessionario/contraente generale, contratto di affidamento/concessione;</p> <p>che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);</p> <p>che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistemica adottata nella " direttiva Linee-guida " 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente l'Approvazione di Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare, su proposta del CCASIIP, l'aggiornamento delle Linee-guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle Linee-guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;</p> <p>che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;</p> <p>che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli</p>



addetti nei cantieri;

che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle Linee-guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per il Concessionario/Contraente Generale, l'affidatario e, ove presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure abilitative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

che, con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario/Contraente generale accetta e pienamente condivide il Protocollo che, limitatamente agli aspetti relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, diviene parte integrante del rapporto negoziale con il soggetto aggiudicatore;

che, il Concessionario/Contraente generale, accluserà il presente Protocollo ai contratti di affidamento diretto, diventandone parte integrante, ovvero al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo, nel caso di lavori di infrastrutture a carico di Concessionario/Contraente Generale, sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art. 194, comma 20, del Codice dei contratti pubblici;

che in data è stata sottoscritta con il gestore delle interferenze di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo, apposita convenzione per la gestione delle stesse, i cui termini devono essere allineati con quanto disposto dal presente Protocollo.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di (.....) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) Soggetto Aggiudicatore: il, con sede in Via
- d) Concessionario/Contraente generale (nel prosieguo identificato con l'acronimo CN/CG): soggetto dotato di



<p>adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, a cui il soggetto aggiudicatore ha affidate la progettazione e la realizzazione dell'opera;</p> <p>e) <u>Opera</u>: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP</p> <p>f) <u>Interferenza</u>: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;</p> <p>g) <u>Affidatario</u>: l'appaltatore o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il CN/GC, per l'esecuzione de inerente l'opera;</p> <p>h) <u>Gestore dell'interferenza</u>: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il CN/CG o un affidatario, se formalmente autorizzato dal CN/CG, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del CN/CG o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;</p> <p>i) <u>Convenzione</u>: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;</p> <p>j) <u>Contratto</u>: atto di cui alle successive lettere k) e l);</p> <p>k) <u>Contratto di affidamento</u>: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il CN/CG e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;</p> <p>l) <u>Subcontratto</u>: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;</p> <p>m) <u>Subcontraente</u>: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;</p> <p>n) <u>Filiera delle imprese</u>: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre CN/CG e agli affidatari, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;</p> <p>o) <u>Banca-dati</u>: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:</p> <p>a) <u>BDNA</u>: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;</p> <p>b) <u>CCASIIP</u>: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;</p> <p>c) <u>DIPE</u>: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>d) <u>SASGO</u>: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>e) <u>ANAC</u>: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;</p> <p>f) <u>Gruppo Interforze</u>: organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.</p>
Articolo 2. Valore delle premesse
<p>1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.</p> <p>2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.</p>
Articolo 3. Ambito di applicazione



1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il CN/CG, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i subcontratti dagli stessi scaturenti sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il CN/CG ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e al soggetto aggiudicatore. Infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, il CN/CG promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati


1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'Opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il CN/CG è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, incluso il soggetto aggiudicatore, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il CN/CG s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica, incluso il soggetto aggiudicatore: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il Soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati al contraente generale o al concessionario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al contraente generale e/o al concessionario è attribuita la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica".
6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al contraente generale e/o al concessionario, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è preventivamente comunicata alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
 - a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
 - a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
 - b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
 - c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
 - d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
 - e. luogo di esecuzione della prestazione;
 - f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
 - g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;



- h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato";
 - i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
 - j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
9. L'obbligo di trasmissione verso il CN/CG dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.
10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al CN/CG deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il CN/CG, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE, al SASGO e al soggetto aggiudicatore.
13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente, ivi incluso il CN/CG;
- a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il CN/CG, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del CN/CG e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
2. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza e al CN/CG. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.
3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
- a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
 - c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi



l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
 - a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
 - a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, ai futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG competente per:
 - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
 - a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
 - a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
 - a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, il contraente generale /e o il concessionario, ai sensi dell'art.1 e 2 del decreto interministeriale 21 marzo 2017, assicura verifiche in cantiere sulla corretta applicazione delle disposizioni




contenute nel presente atto. Eventuali criticità sono segnalate ai Gruppi Interforze per gli aspetti di interesse.

12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alle filiere delle imprese, scaturenti dal CN/CG (ivi compresi lo stesso CN/CG, il gestore delle interferenze e la filiera delle imprese da esso scaturenti). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
 - a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b) i servizi di mensa, pulizia e alloggio del personale;
 - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd *White list*) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il CN/CG, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, al CN/CG e, se presente, al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il CN/CG, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il CN/CG, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al comma precedente e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella



misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto. Stessa penale si applica al CN/CG qualora inadempiente rispetto ai medesimi obblighi di cui al periodo precedente.

14. La Prefettura-UTG competente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il CN/CG si impegna a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.»;*
 - b) Clausola n. 2 *«l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».*
2. Gli stessi obblighi di comunicazione nei confronti del soggetto aggiudicatore e di avvalimento della clausola rescissoria espressa, di cui alle clausole a) e b) del precedente comma, si applicano anche al CN/CG qualora ne ricorrano i presupposti e assumono cogenza dalla sottoscrizione del Protocollo.
3. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
4. Il CN/CG, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
5. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutiva è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
6. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del CN/CG, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
7. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa


1. Il CN/CG s'impegnano a inserire in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
 - a) Clausola n. 1. *«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore e il CN/CG».*



- b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di , dal soggetto aggiudicatore e dal CN/CG in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Quanto previsto dalle clausole a) e b), del precedente comma, si applica anche al CN/CG qualora ne ricorrano i presupposti e assumono cogenza dalla sottoscrizione del Protocollo.
 3. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
 4. Il CN/CG, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano, altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
 5. Il CN/CG si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:
 - a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza, di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
 - c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inviare al CN/CG tutta la documentazione prevista dal Protocollo, relativa al subcontraente, per la conseguente acquisizione della documentazione antimafia;
 - d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014, - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.
 6. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto sia al soggetto dante causa sia al soggetto avente causa. Qualora l'inadempienza sia imputabile al CN/CG, ad esso si applica una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto contestato.
 7. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionato con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza viene sanzionato con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto
 9. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti, viene sanzionata con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
 10. Il CN/CG, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
 11. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza o subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 12. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice



antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il CN/CG si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto ed è attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore, ovvero dal CN/CG se diversamente concordato, direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore, ovvero dal CN/CG se diversamente concordato, ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore, e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del CN/CG e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del CN/CG ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del CN/CG e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene



informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Provincie, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso CN/CG e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".
7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il soggetto aggiudicatore o per sua delega il CG, s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il soggetto aggiudicatore o per sua delega il CG, indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13. Attività di vigilanza

1. Il Contraente Generale riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura-UTG competente inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal CN/CG alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.

Articolo 15. Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Sottoscritto a il

Il Prefetto di ...

Per la Stazione Appaltante

Il Contraente Generale (o il Concessionario)

(limitatamente all'articolo 11)

Il Rappresentante territoriale del lavoro Le 00.SS. di categoria:

Fillea CGIL Filca CISL Feneal UIL

